REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAPUTZU-MURAVERA
VIA NAZIONALE - 09040 VILLAPUTZU (CA)
Con sede aggregata di San Vito
Tel. 070/0990019 - 996102 - Codice Fiscale: 92105890922
Codice Meccanografico: CAIC83500G--- e-mail: caic83500g@istruzione.it – caic83500@pec.istruzione.it
Sito web icvillaputzusanvito.edu.it – Codice Univoco Ufficio UF159E

UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

La scuola si configura come ambiente di formazione e educazione della persona che attraverso lo studio si pone come obiettivo l'acquisizione di conoscenze, competenze e lo sviluppo di una coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni tra insegnante e alunno, nel rispetto della pari dignità e nella diversità dei ruoli.

La vita nella comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto di tutte le persone che ne fanno parte. La scuola è un luogo d'incontro con altre persone, ma è soprattutto il luogo in cui si incontrano i saperi e i linguaggi necessari a diventare adulti.

Appartenere alla comunità scolastica implica aderire a un PATTO fondato su tre punti chiave:

- ogni persona ha diritti e doveri;
- ogni persona è tenuta a rispettare le regole della comunità;
- ogni persona accetta un sistema basato su gratificazioni e sanzioni.

I sopracitati punti sono a fondamento del Regolamento Disciplinare d'Istituto, un documento dinamico che può essere rielaborato in ogni momento, su proposta degli organi collegiali della scuola in risposta a sopravvenute esigenze. Il presente documento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24.6.1998, modificato dai D.P.R n. 235/2007 e 134/2025 , in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999, coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

Art. 2 DIRITTI DELLO STUDENTE
(Art. 2 D.P.R. n. 249 del 24.6.1998)

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle attività, sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto a un'informazione chiara e completa sull'organizzazione e funzionamento della scuola. Ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile: pertanto deve essere informato, tramite un dialogo costruttivo, sugli obiettivi educativi e didattici, sui programmi, sui contenuti dei singoli insegnamenti e sui criteri di valutazione.
5. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze degli studenti.
7. Gli studenti hanno diritto alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e a un'educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione Internazionale dei Diritti del Minore, resi concreti nella comunità scolastica da una convivenza democratica, solidale e rispettosa delle diversità;
8. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art. 3 DOVERI DELLO STUDENTE

(Art. 3, **D.P.R. n. 249 del 24.6.1998**)

1. Gli studenti sono tenuti a:

- Rispettare l'ora di inizio delle lezioni, frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- partecipare con attenzione e impegno alle lezioni;
- annotare sul diario ed eseguire i compiti assegnati e, in caso di assenza, informarsi sulle attività svolte e sulle consegne;
- portare a scuola il materiale didattico e averne cura;
- far firmare ai genitori le comunicazioni ricevute;
- osservare tutte le indicazioni comportamentali che, in armonia con la programmazione educativa e didattica, il docente e/o il consiglio di Classe ritengano necessari per una efficace azione educativa e didattica nella classe;
- avere nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica un comportamento collaborativo e rispettoso della persona umana nella sua entità fisica e psichica.
  È severamente vietato usare espressioni verbali e/o tenere comportamenti che risultino lesivi riguardo alle condizioni personali, familiari, sociali, culturali, religiose, ideologiche, dell'identità degli altri studenti, dei loro genitori o degli esercenti della potestà;

2. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
3. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
4. Gli studenti condividono la responsabilità di mantenere puliti gli ambienti della scuola e gli spazi antistanti l'ingresso alla medesima (gli obblighi indicati si riferiscono a tutti i locali dell'istituto, agli spazi circostanti e alle destinazioni delle visite guidate e delle uscite didattiche).

5. Sulla base della Nota Ministeriale n.5274 dell'11 luglio 2024, si dispone il divieto di utilizzo del telefono cellulare a scuola, anche per fini educativi e didattici salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno essere invece utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.

   Per l'eventuale utilizzo del cellulare durante le uscite guidate e i viaggi d'istruzione, specialmente per quelli di durata maggiore ai due giorni, si fa riferimento al Regolamento apposito.

6. Gli studenti sono tenuti a conoscere e rispettare rigorosamente il codice di condotta sull'IA dell'Istituto.

Art. 4 MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

(art 4 D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R.235 del 2007 e dal DPR134/2025)

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri sopra elencati e le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti non corretti, individuati in ordine alla gravità e di seguito riportati, che, in violazione dei doveri degli studenti e del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, possono verificarsi durante il normale orario delle lezioni e per qualsiasi attività in orario extrascolastico prevista dall'Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno e del contesto in cui si è verificato il comportamento scorretto, sono ispirate al principio della responsabilizzazione personale e, per quanto possibile, della riparazione del danno.

4. La sanzione disciplinare vuole contribuire allo sviluppo armonioso, all'interno di un processo educativo e completo, della personalità degli alunni e al contempo alla crescita e al consolidamento di una coscienza civica, che trovi nei principi e nei valori costituzionali dei saldi punti di riferimento.

5. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il contesto in cui si è verificato il comportamento scorretto sarà valutato dagli organi competenti

6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

8. Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione disciplinare.

9. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati; I genitori che iscrivono i propri figli accettano, in particolare, il principio del risarcimento del danno per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico imputabile ai propri figli.

10. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

12. Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione o l'ammonimento, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, sono inserite nel fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola a un'altra o di passaggio da un grado di istruzione all'altro.

13. Le sanzioni vengono classificate secondo la gravità delle mancanze e, per ognuna, viene indicata la modalità e l'organo competente ad irrogarle

14. A fronte di mancanze lievi ripetute la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti potrà prevedere sanzioni più gravi.

15. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dall'immediatezza e tempestività della reazione.Tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli alunni, per essere comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, devono essere il più possibile immediate e vicine ai comportamenti irregolari, in modo da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare - sanzione). Nei casi in cui le mancanze non siano gravissime, sussistono

dunque, ragioni di impedimento, derivanti da esigenze di celerità del procedimento, che consentono di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Le comunicazioni vengono inviate ai genitori tramite RE.

16. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

17. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione all'istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto, perché possa disporre della sua esecuzione.

18. Nel caso in cui si iscriva alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunichi una sanzione pendente, il Dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza

19. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

Nello specifico le sanzioni vengono suddivise in:

Richiamo verbale

Lo studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto oltre che dal docente, dal referente di plesso, dal Vicepreside e dal Dirigente Scolastico
Il richiamo verbale è sempre adeguatamente motivato e viene rivolto allo studente interessato.

Consegna

Il docente assegna all'alunno un compito scritto, da svolgere a casa o a scuola, finalizzato ad una riflessione sul proprio operato e sulle conseguenze da esso derivate.

Annotazione generica

Il docente comunica alle famiglie tramite il R.E. le eventuali mancanze degli alunni, tra le quali:
-la totale o parziale esecuzione delle consegne affidate;
-la mancanza o l'inadeguatezza del materiale didattico occorrente;
-qualsiasi altra comunicazione che il docente ritenga opportuna per una comunicazione tempestiva ed efficace con la famiglia.

Nota disciplinare

La nota disciplinare consiste nel richiamo formale e scritto da parte del docente. L'insegnante notifica immediatamente la violazione disciplinare allo studente, lo invita contestualmente ad esporre le proprie ragioni ed annota il provvedimento sul R.E., nella scheda personale dell'alunno. Si evidenzia

la possibilità per ciascun docente di richiedere la convocazione di un Consiglio Straordinario in relazione a una singola mancanza disciplinare sulla base della gravità della mancanza stessa.

Convocazione dei genitori:

A seguito di opportuna valutazione della situazione specifica dell'alunno, il Consiglio di Classe (o il singolo docente) può contattare e/o convocare la famiglia per informarla della situazione disciplinare dell'alunno.

Ammonimento scritto

A seguito del reiterarsi del comportamento scorretto, documentato da diverse note disciplinari, il Consiglio di Classe può inoltre procedere con l'invio di un ammonimento scritto.

Allontanamento dello studente dalle lezioni o dalla comunità scolastica

1) **Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo inferiore a 15 giorni** (l'art.4 comma 8 del DPR 249 del 1998, così come inserito dall'art. 1 del D.P.R. n 134/2025)

Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni per periodi non superiori ai quindici giorni viene deliberato dal Consiglio di Classe e può essere disposto solo in caso di gravi, molto gravi o reiterate infrazioni disciplinari e soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quai si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, comma 9 ter del DPR 249 del 1998, così come inserito dall'art. 1 del D.P.R. n 134/2025)

In tale periodo è previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, comma 8 del DPR 249 del 1998, così come inserito dall'art. 1 del D.P.R. n 134/2025)

2) **Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni**
(art. 4 comma 8 bis del DPR 249 del 1998 così come inserito dall'art.1 del DPR 134/2025)

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.

Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo

3) **Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso tra 3 e 15 giorni**
(art. 4 comma 8 bis del DPR 249 del 1998 così come inserito dall'art.1 del DPR 134/2025)

- Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.
- Le attività sono inserite nel PTOF e vengono svolte dallo studente presso strutture ospitanti con le quali l'Istituzione scolastica ha stipulato una convenzione.
- Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.
- Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
- Nel caso in cui non sia possibile lo svolgimento di tali attività presso una struttura ospitante, queste verranno svolte a favore della comunità scolastica (art. 4 comma 8 quater del DPR 249 del 1998 così come inserito dall'art.1 del DPR 134/2025)
- Il consiglio di classe al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4 comma 8 quinques del DPR 249 del 1998 così come inserito dall'art.1 del DPR 134/2025)

In questi casi la procedura prevede:

- annotazione sul Registro Elettronico, da parte del docente presente al fatto;
- relazione scritta del docente presente al fatto, indirizzata al Dirigente Scolastico;
- comunicazione del Dirigente Scolastico alla famiglia e all'alunno, del relativo avvio del procedimento con la contestazione dell'addebito;
  La contestazione scritta degli addebiti viene inviata per e-mail alla famiglia entro cinque giorni dal fatto contiene l'avvertenza di avvio del procedimento disciplinare, nonché l'invito allo studente ad esporre le proprie ragioni, innanzi al Consiglio di Classe con o senza la presenza del genitore o per iscritto;
- convocazione del Consiglio di Classe previsto per la sanzione;
- Il Consiglio di Classe, sentite le ragioni o visionata la documentazione prodotta dallo studente, decide, entro cinque giorni, se comminare la sanzione e la sua entità.
- La sanzione disciplinare è comminata dal Consiglio di Classe con adeguata motivazione debitamente verbalizzata.
- Entro i successivi 5 giorni, il genitore è informato del provvedimento assunto dal Consiglio di Classe tramite mail con allegata la motivazione relativa alla decisione, e con l'indicazione dei termini entro i quali ricorrere all'Organo di Garanzia della Scuola.

4) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:

Tale sanzione viene deliberata dal Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di Classe convocato anche in seduta straordinaria.
Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. "Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.); oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo (art. 4 comma 9 del DPR 249 del 1998 così come inserito dall'art.1 del DPR 134/2025)
La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

In caso di recidiva, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (art. 4 comma 9 bis del DPR 249 del 1998 così come inserito dall'art.1 del DPR 134/2025)

nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato dovranno essere esplicitati anche i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica" (art. 4 comma 8 sexies del DPR 249 del 1998 così come inserito dall'art.1 del DPR 134/2025).
Il Dirigente scolastico, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, può disporre, in via

eccezionale e per ragioni di sicurezza, l'allontanamento cautelativo dalla comunità scolastica di un alunno che si è reso responsabile di fatti gravissimi.

In questo caso la procedura prevede:

- contestazione dell'addebito, in forma scritta al genitore.
  La contestazione scritta degli addebiti viene inviata per e-mail alla famiglia entro cinque giorni dal fatto e contiene l'avvertenza di avvio del procedimento disciplinare, nonché l'invito allo studente ad esporre le proprie ragioni innanzi al Consiglio di Classe con o senza la presenza del genitore o per iscritto.
- La data di convocazione del Consiglio di Classe straordinario dev'essere comunicata con almeno 5 giorni di anticipo.
- Il consiglio di Classe, sentite le ragioni o visionata la documentazione prodotta dallo studente, formula la proposta di allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni indirizzandola al Consiglio d'Istituto.
- il Consiglio di Istituto, sentite le ragioni o visionata la documentazione prodotta dallo studente decide se comminare la sanzione.
- La sanzione disciplinare è comminata dal Consiglio di Istituto con adeguata motivazione e debitamente verbalizzata.
- Il genitore è informato del provvedimento assunto dal Consiglio di Istituto tramite mail con allegata la motivazione relativa alla decisione, e l'indicazione dei termini entro i quali ricorrere all'Organo di Garanzia della Scuola.
- L'intero procedimento disciplinare deve concludersi entro 30 giorni

Art. 5 CONSEGUENZE DELLE SANZIONI

a. I provvedimenti di sospensione dall'attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.

b. Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.

c. Qualora l'alunno, a seguito del provvedimento disciplinare, abbia modificato il proprio agire, si potrà ritenere superata la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto sul comportamento.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAPUTZU-MURAVERA
VIA NAZIONALE - 09040 VILLAPUTZU (CA)
Con sede aggregata di San Vito
Tel. 070/0990019 - 996102 - Codice Fiscale: 92105890922
Codice Meccanografico: CAIC83500G--- e-mail: caic83500g@istruzione.it – caic83500@pec.istruzione.it
Sito web icvillaputzusanvito.edu.it – Codice Univoco Ufficio UF159E

UNIONE EUROPEA

Art. 6 Prospetto delle mancanze, sanzioni e organi competenti ad irrogarle

DOVERI D.P.R. n 249/1998	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare
Art. 3 comma 1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.	Assenza ingiustificata non firmata dai genitori	Comunicazione telefonica alla famiglia.	Docente della prima ora utile
	Assenze di più giorni non giustificate dai genitori	Annotazione sul R.E. e, eventualmente, convocazione dei genitori.	Docente della prima ora utile Coordinatore di classe
	Assenza collettiva non motivata	Annotazione sul R.E.	Docente della prima ora utile Coordinatore di classe
	Ritardi della prima ora non giustificati	Comunicazione telefonica alla famiglia	Coordinatore di classe
	Ritardi al rientro intervallo/ cambio ora	Annotazione sul RE.	Docente che rileva la mancanza
	Negligenza nello studio e irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati.	Annotazione sul RE. Convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAPUTZU-MURAVERA
VIA NAZIONALE - 09040 VILLAPUTZU (CA)
Con sede aggregata di San Vito
Tel. 070/0990019 - 996102 - Codice Fiscale: 92105890922
Codice Meccanografico: CAIC83500G--- e-mail: caic83500g@istruzione.it – caic83500@pec.istruzione.it
Sito web icvillaputzusanvito.edu.it – Codice Univoco Ufficio UF159E

UNIONE EUROPEA

DOVERI D.P.R. 249 del 1998	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare
Art. 3 comma 1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio	Ritardo nel far firmare le comunicazioni scuola-famiglia.	Annotazione sul R.E. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Coordinatore di classe.
	Uscita dalla scuola senza permesso	Nota disciplinare. Convocazione del Consiglio di classe straordinario e sospensione da 3 a 15 giorni	Docente che rileva la mancanza Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico
	Utilizzo del registro elettronico dei genitori	Convocazione dei genitori. A seconda della gravità del caso, convocazione del Consiglio di classe straordinario e sospensione da 3 a 5 giorni	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAPUTZU-MURAVERA
VIA NAZIONALE - 09040 VILLAPUTZU (CA)
Con sede aggregata di San Vito
Tel. 070/0990019 - 996102 - Codice Fiscale: 92105890922
Codice Meccanografico: CAIC83500G--- e-mail: caic83500g@istruzione.it – caic83500@pec.istruzione.it
Sito web icvillaputzusanvito.edu.it – Codice Univoco Ufficio UF159E

UNIONE EUROPEA

Doveri D.P.R. n. 249 del 1998	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare
Art. 3, comma 2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.	Interventi inopportuni e fuorvianti durante la lezione.	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Disturbare ripetutamente o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche.	Nota disciplinare sul R.E.	Docente che rileva la mancanza
	Utilizzo di un linguaggio poco rispettoso e non adeguato (insulti non lesivi e uso di termini volgari)	Richiamo verbale. Nota disciplinare RE.	Docente che rileva la mancanza
	Offese gravi o atteggiamenti aggressivi nei confronti di compagni, personale docente e non docente in modo continuo.	Nota disciplinare sul RE. Convocazione della famiglia ed eventuale convocazione consiglio straordinario per sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.	Docente che rileva la mancanza Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.
	Disturbo ai compagni, ai docenti, al personale ATA in modo poco rispettoso ma non offensivo.	Richiamo verbale. Nota disciplinare sul RE	Docente che rileva la mancanza
	Reiterazione di comportamenti scorretti che si ripetono dopo sanzioni già applicate.	Nota disciplinare sul RE. Convocazione della famiglia ed eventuale convocazione consiglio straordinario per sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.	Docente che rileva la mancanza Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAPUTZU-MURAVERA
VIA NAZIONALE - 09040 VILLAPUTZU (CA)
Con sede aggregata di San Vito
Tel. 070/0990019 - 996102 - Codice Fiscale: 92105890922
Codice Meccanografico: CAIC83500G--- e-mail: caic83500g@istruzione.it – caic83500@pec.istruzione.it
Sito web icvillaputzusanvito.edu.it – Codice Univoco Ufficio UF159E

UNIONE EUROPEA

Doveri D.P.R. n. 249 del 1998	**Mancanze disciplinari**	**Sanzioni disciplinari**	**Organo che adotta il provvedimento disciplinare**
Art. 3, comma 2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.	Propaganda della teorizzazione e della discriminazione nei confronti di altre persone.	Nota disciplinare. Convocazione del Consiglio di classe straordinario e sospensione da 5 a 15 in base alla gravità	Docente che rileva la mancanza Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.
	Episodi gravi e/o continui di prevaricazione nei confronti dei più piccoli o dei deboli e/o sottrazione di oggetti ai compagni perpetrati singolarmente o in gruppo	Nota disciplinare, convocazione del Consiglio di classe straordinario Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni.	Docente che rileva la mancanza Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.
	Atteggiamenti di prevaricazione, bullismo e cyberbullismo, offese ed ingiurie gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie) con grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone	Nota disciplinare. Convocazione del Consiglio di classe straordinario; allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d'Istituto. VALUTAZIONE NEGATIVA DEL COMPORTAMENTO	Docente che rileva la mancanza Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. Consiglio d'Istituto Dirigente Scolastico
	Aggressioni fisiche al personale della scuola e agli studenti	Nota disciplinare sul RE. Convocazione della famiglia ed eventuale convocazione consiglio straordinario per sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni	Docente che rileva la mancanza Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. Dirigente Scolastico

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAPUTZU-MURAVERA
VIA NAZIONALE - 09040 VILLAPUTZU (CA)
Con sede aggregata di San Vito
Tel. 070/0990019 - 996102 - Codice Fiscale: 92105890922
Codice Meccanografico: CAIC83500G--- e-mail: caic83500g@istruzione.it – caic83500@pec.istruzione.it
Sito web icvillaputzusanvito.edu.it – Codice Univoco Ufficio UF159E

UNIONE EUROPEA

Doveri D.P.R. n. 249 del 1998	**Mancanze disciplinari**	**Sanzioni disciplinari**	**Organo che adotta il provvedimento disciplinare**
Art. 3, comma 2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.	Reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana caratterizzati da intenzionalità e continuità oppure atti di violenza connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.	Nota disciplinare. Convocazione del Consiglio di classe straordinario; sospensione dello studente fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Docente che rileva la mancanza Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. Consiglio d'Istituto
	Reiterate aggressioni fisiche al personale della scuola e a studenti	Nota disciplinare. Convocazione del Consiglio di classe straordinario Sospensione dello studente fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale.	Docente che rileva la mancanza Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. Consiglio d'Istituto.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAPUTZU-MURAVERA
VIA NAZIONALE - 09040 VILLAPUTZU (CA)
Con sede aggregata di San Vito
Tel. 070/0990019 - 996102 - Codice Fiscale: 92105890922
Codice Meccanografico: CAIC83500G--- e-mail: caic83500g@istruzione.it – caic83500@pec.istruzione.it
Sito web icvillaputzusanvito.edu.it – Codice Univoco Ufficio UF159E

UNIONE EUROPEA

Doveri D.P.R. n. 249 del 1998	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare
Art. 3, comma 3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.	Consumare cibi o bevande senza autorizzazione fuori dal tempo di ricreazione	Nota disciplinare sul R.E.	Docente che rileva la mancanza
	Consumare cibi o bevande non consentite	Nota disciplinare sul R.E.	Docente che rileva la mancanza
	Sostare nei bagni oltre il tempo necessario	Richiamo verbale. Nota disciplinare. Convocazione dei genitori.	Docente che rileva la mancanza, coordinatore di classe
	Spostarsi o sostare senza motivo e senza autorizzazione in aule o spazi dell'edificio scolastico.	Richiamo verbale. Nota disciplinare. Convocazione dei genitori.	Docente che rileva la mancanza coordinatore di classe
	Abbigliamento non adeguato	Richiamo verbale. Convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza coordinatore di classe
	Disturbo delle attività nelle altre classi.	Richiamo verbale. Nota disciplinare. Convocazione dei genitori.	Docente che rileva la mancanza coordinatore di classe
	Uso del cellulare, e uso improprio di altri dispositivi elettronici, nei locali scolastici. (Nota n. 5274 dell'11 luglio 2027)	Nota disciplinare. Sequestro del cellulare privo di SIM che viene consegnato al referente di plesso. Comunicazione immediata alla famiglia che potrà ritirare il dispositivo non prima del termine didattico della giornata. Convocazione Consiglio straordinario e sospensione da 3 a 15 giorni	Docente che rileva la mancanza Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAPUTZU-MURAVERA
VIA NAZIONALE - 09040 VILLAPUTZU (CA)
Con sede aggregata di San Vito
Tel. 070/0990019 - 996102 - Codice Fiscale: 92105890922
Codice Meccanografico: CAIC83500G--- e-mail: caic83500g@istruzione.it – caic83500@pec.istruzione.it
Sito web icvillaputzusanvito.edu.it – Codice Univoco Ufficio UF159E

UNIONE EUROPEA

Doveri D.P.R. n. 249 del 1998	**Mancanze disciplinari**	**Sanzioni disciplinari**	**Organo che adotta il provvedimento disciplinare**
Art. 3, comma 3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.	Utilizzo improprio di dispositivi tecnologici per acquisire, modificare e divulgare immagini, filmati e registrazioni vocali.	Nota disciplinare. Sequestro del cellulare, privo di SIM, che viene consegnato al referente di plesso Comunicazione immediata alla famiglia che potrà ritirare il dispositivo non prima del termine didattico della giornata. Convocazione Consiglio di classe straordinario e sospensione da 3 a 15 giorni	Docente che rileva la mancanza. Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico
	Falsificazione o distruzione di atti e documenti NON personali (inclusi elaborati già corretti).	Nota disciplinare. Convocazione del Consiglio di classe e sospensione da 5 a 15 giorni	Docente che rileva la mancanza. Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.
	Diffamazione di compagni e docenti e/o altro personale in servizio nell'istituzione attraverso internet e i social network.	Nota disciplinare. Convocazione del Consiglio di classe straordinario; sospensione da 5 a 15 giorni	Docente che rileva la mancanza Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.

	Utilizzo non dichiarato dell'IA o senza l'autorizzazione del docente	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Utilizzo non dichiarato dell'IA o senza l'autorizzazione del docente nello svolgimento di compiti con valutazione	Nota disciplinare, annullamento del compito o valutazione negativa	Docente che rileva la mancanza
	Condivisione di informazioni proprie o altrui negli strumenti IA	Nota disciplinare, Segnalazione al DPO Eventuale segnalazione al garante della privacy Convocazione del Consiglio di classe straordinario e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	Docente che rileva la mancanza, Consiglio di classe
	Utilizzo dell'IA per creare contenuti offensivi o discriminatori	Nota disciplinare, Convocazione del Consiglio di classe straordinario e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni Eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria	Docente che rileva la mancanza Consiglio di classe Consiglio d'Istituto
	Uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope.	Nota disciplinare. Convocazione del Consiglio di classe straordinario e sospensione allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d'Istituto	Docente che rileva la mancanza Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. Consiglio d'Istituto
	Induzione all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope	Nota disciplinare. Convocazione del Consiglio di classe straordinario allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d'Istituto	Docente che rileva la mancanza Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.
	Violazione del divieto di fumo nei locali dell'Istituto	Nota disciplinare Convocazione del Consiglio di classe straordinario Sospensione da 3 a 5 giorni	Docente che rileva la mancanza Consiglio di classe Dirigente Scolastico

		Sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti.	

Doveri D.P.R. n. 249 del 1998	**Mancanze disciplinari**	**Sanzioni disciplinari**	**Organo che adotta il provvedimento disciplinare**
Art. 3, comma 4 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.	Lancio di oggetti in classe	Richiamo verbale. Nota disciplinare sul RE.	Docente che rileva la mancanza
	Portare a scuola e fare uso grave e/o continuo di oggetti potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri.	Confisca dell'oggetto Nota disciplinare. Convocazione del Consiglio di classe straordinario Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni.	Docente che rileva la mancanza Consiglio di classe Dirigente Scolastico
	Lancio di oggetti pericolosi/contundenti	Nota disciplinare. Convocazione del Consiglio di classe straordinario e sospensione da 3 a 15 giorni	Docente che rileva la mancanza Consiglio di classe Dirigente Scolastico
	Violazione intenzionale delle norme di sicurezza.	Nota disciplinare. Convocazione del Consiglio di classe straordinario e sospensione da 5 a 15 giorni	Docente che rileva la mancanza Consiglio di classe Dirigente Scolastico

Doveri D.P.R. n. 249 del 1998	**Mancanze disciplinari**	**Sanzioni disciplinari**	**Organo che adotta il provvedimento disciplinare**

Art. 3, comma 5 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Art 3, comma 6 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.	Uso delle apparecchiature informatiche della scuola per motivi personali.	Richiamo verbale. Nota disciplinare. Convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza Coordinatore
	Copiare o scaricare file protetti.	Richiamo verbale. Nota disciplinare sul RE	Docente che rileva la mancanza.
	Utilizzo di file/programmi non autorizzati	Richiamo verbale. Nota disciplinare sul RE	Docente che rileva la mancanza.
	Danneggiamenti di arredi scolastici o sottrazione di oggetti all'istruzione scolastica.	Nota disciplinare sul RE. Convocazione dei genitori. Risarcimento del danno	Docente che rileva la mancanza. Coordinatore Dirigente Scolastico per l'adozione del provvedimento formale nei casi di risarcimento
	Danneggiamenti VOLONTARI di arredi scolastici e delle pareti dei locali in modo grave e/o continuato compreso abbandonare rifiuti o lasciare sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli utilizzati.	Nota disciplinare. Convocazione del Consiglio di classe straordinario e sospensione da 5 a 15 giorni Ripulitura degli ambienti e degli spazi, riparazione (ove possibile) e risarcimento del danno.	Docente che rileva la mancanza Consiglio di classe Dirigente Scolastico

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAPUTZU-MURAVERA
VIA NAZIONALE - 09040 VILLAPUTZU (CA)
Con sede aggregata di San Vito
Tel. 070/0990019 - 996102 - Codice Fiscale: 92105890922
Codice Meccanografico: CAIC83500G--- e-mail: caic83500g@istruzione.it – caic83500@pec.istruzione.it
Sito web icvillaputzusanvito.edu.it – Codice Univoco Ufficio UF159E

UNIONE EUROPEA

Doveri D.P.R. n. 249 del 1998	**Mancanze disciplinari**	**Sanzioni disciplinari**	**Organo che adotta il provvedimento disciplinare**
Art. 3, comma 5 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Art 3, comma 6 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.	Violazione intenzionale dei regolamenti di laboratori e locali attrezzati	Nota disciplinare. Convocazione del Consiglio di classe straordinario da 3 a 5 giorni	Docente che rileva la mancanza Consiglio di classe Dirigente Scolastico

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali. Su tutti i comportamenti sanzionabili degli alunni dovrà comunque esercitarsi l'azione educativa preventiva di tutti i docenti, del personale non docente e dei genitori.

Art. 7 ATTI DEFERIBILI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Per quanto concerne tutti quegli atti che si configurano come reato, pertanto differibili all'Autorità giudiziaria, è prevista la sospensione dello studente fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione agli esami di Stato per reati di particolare gravità. Organo che adotta il procedimento è il Consiglio d'Istituto. Il procedimento è come da art.14 del presente regolamento

Sanzione	**Organo competente**
Sanzioni che non comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica	Personale docente
Sanzioni che comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica. Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3	Consiglio di classe
Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d'Istituto	Consiglio d'Istituto
Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed	Consiglio d'Istituto sentito il parere del Consiglio di Classe

Si precisa il dovere di astensione da parte dei componenti che hanno interesse nella vicenda.

Art.10 IMPUGNAZIONE E RICORSI
(art.5, DPR 235/2007)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia istituito all'interno dell'istituzione scolastica, che deve esprimersi entro dieci giorni con decisione debitamente e congruamente motivata e comunicata formalmente dal Dirigente scolastico, allo studente e alla sua famiglia. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso accolti.
2. L'atto di ricorso, in duplice copia e sottoscritto dal ricorrente, deve essere depositato in segreteria, la quale rilascerà ricevuta di avvenuto deposito.
3. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'Organo di garanzia non si pronunzi entro il termine di dieci giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

4. Ricevuto il ricorso, il Dirigente Scolastico, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di classe, o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un documento/fascicolo e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di garanzia.
6. Al fine di consentire la libera determinazione delle decisioni in merito al proprio mandato, l'Organo di garanzia accede in ogni momento agli atti concernenti la materia trattata, che vengono messi a disposizione dal Dirigente scolastico, ferma restando la tutela della riservatezza della persona ai sensi della legge.
7. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
8. Delle decisioni e dei lavori dell'Organo di garanzia fa fede apposito verbale.
9. Le deliberazioni assunte dall'Organo di garanzia sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro cinque giorni.
10. L'Organo di garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre all'alunno la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra Dirigente Scolastico e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.
11. Nel caso in cui l'Organo di garanzia decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

Art.11 ORGANO DI GARANZIA

(art. 5 DPR 249 del 1998)

L'Organo di Garanzia deve essere istituito nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
1. L'Organo di Garanzia decide in merito ai ricorsi presentati dai genitori o da chiunque vi abbia interesse contro le sanzioni disciplinari irrogate agli alunni.
2. L'Organo di Garanzia è composto:

- dal Dirigente scolastico che lo presiede e designa il segretario verbalizzante.
- da due rappresentanti eletti dei genitori
- da un docente designato dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti.

3. L'elezione dei genitori avviene contestualmente a quella della loro componente nel Consiglio di Istituto o, in via transitoria, in occasione dell'elezione dei loro rappresentanti nei Consigli di

classe, sulla base di una lista di candidati che abbiano precedentemente espresso la propria disponibilità.

4. L'Organo di Garanzia viene rinnovato in coincidenza delle elezioni del Consiglio di Istituto
5. Le componenti dell'Organo di Garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dal candidato immediatamente successivo per numero di preferenze per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza si procederà ad elezioni suppletive.
6. L'Organo di Garanzia è convocato dal presidente in seduta ordinaria con almeno tre giorni di preavviso, in caso di seduta straordinaria il preavviso è ridotto a un giorno.
7. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il membro che non può intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.
8. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto e l'espressione del voto è palese. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame (il docente o il genitore devono assumere iniziative relative a situazioni in cui sono coinvolti i propri figli o alunni appartenenti alla classe del proprio figlio o i propri alunni o parenti entro il secondo grado) il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza. Se necessario, la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.
10. L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
11. Le deliberazioni sono notificate e comunicate tramite mail ai soggetti interessati, entro 5 giorni. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.
12. L'assenza ingiustificata per due volte da parte di un membro della componente docenti o genitori comporta la decadenza dall'incarico e la surroga del supplente. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente. In caso di urgenza motivata, il presidente valuterà la possibilità di convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento di Disciplina, parte integrante del Regolamento d'Istituto, verrà ampiamente illustrato, per finalità e contenuto, a tutti gli studenti, ad inizio di ogni anno scolastico. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, ivi compresi eventuali dettagli applicativi, si fa riferimento alla normativa citata in cappello.